

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-171/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei paesi Bassi ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/80/CE — Mancata trasposizione)

(2005/C 143/16)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-171/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 5 aprile 2004, **Commissione delle Comunità europee**, (agenti sig. M. van Beek e G. Valero Jordana), contro **Regno dei Paesi Bassi**, (agenti: sig.re H. Sevenster e J. van Bakel) la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di Sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. E. Juhász (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig. R. Grass ha pronunciato, il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, è venuto meno agli obblighi ad esso incumbenti ai sensi di tale direttiva.

2. Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 106 del 30.04.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

14 aprile 2005

nella causa C-299/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/77/CE — Mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 143/17)

(Lingua processuale: il greco)

Nella causa C-299/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 luglio

2004, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. T. Christoforou e K. Mojzesowicz) contro Repubblica ellenica (agente: sig.ra N. Dafniou), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet e J. Malenovský (relatore), giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 14 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 228 dell'11.9.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-329/04: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/43/CE — Mancata trasposizione entro il termine stabilito)

(2005/C 143/18)

(Lingua di procedura: il tedesco)

Nella causa C-329/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 29 luglio 2004, **Commissione delle Comunità europee**, (agenti: sigg. D. Martin e H. Kreppel) contro **Repubblica federale di Germania**, (agente: sig. C.-D. Quassowski) la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di Sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. R. Grass ha pronunciato il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/43/CE, che attua il principio della

parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva.

2. La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

(¹) GU C 239 del 25.09.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-375/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/58/CE — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Tutela della vita privata — Tutela delle persone fisiche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 143/19)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-375/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° settembre 2004, **Commissione delle Comunità europee**, (agente: sig. M. Shotter) contro **Granducato di Lussemburgo**, (agente: sig.S. Schreiner) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig.A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg. U. Löhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere sig. R. Grass ha pronunciato, il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2. Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-376/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/58/CE — Comunicazioni elettroniche — Trattamento dei dati personali — Tutela della vita privata — Tutela delle persone fisiche — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(2005/C 143/20)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-376/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 2 settembre 2004, **Commissione delle Comunità europee**, (agente: sig. M. Shotter) contro **Regno del Belgio**, (agente: sig.ra E. Dominkovits) la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig.A. Borg Barthet, presidente di Sezione, dai sigg. U. Löhmus (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere sig. R. Grass ha pronunciato, il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno del Belgio, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi di tale direttiva.

2. Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 262 del 23.10.2004.